

Codice A1813B

D.D. 12 gennaio 2021, n. 80

T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 54/20 per opere in alveo in corrispondenza del Viadotto Dora sul torrente Dora di Cesana ai fini dell'adeguamento sismico del medesimo viadotto in Comune di Oulx (TO).



ATTO DD 80/A1813B/2021

DEL 12/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche.

Autorizzazione idraulica n. 54/20 per opere in alveo in corrispondenza del Viadotto Dora sul torrente Dora di Cesana ai fini dell'adeguamento sismico del medesimo viadotto in Comune di Oulx (TO).

Con nota in data 28.10.2020 prot. 11114 acquisita al protocollo di questo Settore in data 28.10.2020 al n. 53178, la società SITAF spa, con sede in Susa (TO)-frazione San Giuliano 2 ha richiesto l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di alcune opere di sistemazione idraulica sul torrente Dora di Cesana in corrispondenza del viadotto Dora dell'autostrada A32.

La sistemazione idraulica in progetto consiste sostanzialmente nella riprofilatura e rivestimento di fondo e sponde dell'alveo della Dora di Cesana in massi di cava sciolti per un'estensione pari a 50,0 m. La sistemazione di progetto realizza una sezione incisa di geometria trapezia caratterizzata da una larghezza sul fondo minima pari a 12,0 m, altezza minima 2,00 m e sponde inclinate secondo pendenza 3 su 2 (circa 34°). La pendenza di fondo del tratto è pari al 1,68%. Lo spessore del rivestimento è previsto pari a 1,00 m da realizzarsi con massi di cava sciolti di pezzatura media non inferiore a 2000 kg, posato su sottostante elemento di interposizione con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non strutturale costituito da un telo di geotessile tessuto non tessuto, resistenza a trazione > 35 kN/m, allungamento a carico max < 20% Jsec U > 200 kN/m. In corrispondenza del viadotto la protezione in massi andrà ad inglobare anche le opere di fondazione che sono esterne all'alveo inciso, questo per evitarne una sua possibile instabilità plano altimetrica e rendere sicuro strutturalmente l'attraversamento. Nella sezione terminale dell'intervento è prevista la realizzazione di un taglione di immersione sul fondo di spessore 2,00 m sempre in massi di cava, con funzione antiscaldamento.

Al fine di conseguire la protezione del rilevato autostradale in corrispondenza del viadotto Dora, nei confronti dei livelli idrici di esondazione del corso d'acqua, è previsto di rivestire il rilevato autostradale con un materasso metallico tipo "Reno", di spessore 30 cm, ed altezza variabile in funzione dei livelli riscontrati. Tale rivestimento non ha funzione strutturale ma risulta necessario

per preservare la sicurezza idraulica dell'infrastruttura autostradale in caso di piena del torrente Dora senza snaturarne la prevista funzionalità ed efficacia di protezione del piede del rilevato autostradale. I materassi saranno posati su sottostante elemento di interposizione con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo non strutturale costituito da un telo di geotessile tessuto non tessuto, resistenza a trazione > 35 kN/m, allungamento a carico max < 20% Jsec U > 200 kN/m. I materassi metallici presenteranno tasche in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 tessuta con trafilato in ferro galvanizzato di diametro minimo 2,20 mm ricoperto da rivestimento polimerico e saranno riempiti in pietrame proveniente da cava, di elevato peso specifico e di idonea pezzatura; i vuoti saranno riempiti con terreno vegetale. Il rivestimento sarà fissato al terreno con appositi ancoraggi realizzati con barre in acciaio diametro 14 mm, lunghezza 1,50 m, disposti a quinconce, passo 1,0 x 1,0 m.

Sono inoltre previste alcune opere provvisorie quali la realizzazione di un attraversamento tramite guado dell'alveo della Dora di Cesana, dotato di 5 luci circolari in calcestruzzo armato di diametro pari a 1,5 m. Tale attraversamento consentirà il passaggio dei mezzi meccanici e la posa delle attrezzature propedeutiche all'esecuzione degli interventi di sostituzione dell'impalcato autostradale e rimarrà in alveo per tutta la durata dei lavori di rimozione e sostituzione dell'impalcato. Altra opera provvisoria sarà costituita da un modesto rilevato in terra avente un'altezza di 1,00 m, larghezza in sommità di 1,00 m e pendenza delle sponde 1/1 (massimo ingombro alla base di 3,00 m). Il rilevato sarà realizzato con materiale d'alveo ricavato dagli scavi di sbancamento per la realizzazione della difesa in massi, con caratteristiche granulometriche tali da garantire la completa asportazione dell'opera provvisoria se sormontata da eventi di morbida o piena, garantendo quindi l'assenza di ostacoli al deflusso in tali condizioni. Si specifica che il materiale ricavato dall'alveo per la costituzione dei rilevati provvisori verrà ricollocato nel corso delle fasi di lavorazione.

Per tutto qui non espressamente citato si rimanda alla descrizione delle opere e delle lavorazioni contenute negli elaborati progettuali qui trasmessi ed in particolare alle tavole 1.02 "Relazione generale" e tav. 3.0 "Relazione specialistica idrologica ed idraulica e verifica di compatibilità idraulica".

Il tutto sarà realizzato secondo quanto riportato negli elaborati tecnici a firma dell'Arch. Corrado Giovannetti-Albo di Torino n. 2736, ed Ing. Michele Buffo-Albo Torino n. 4580 in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Il progetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del comune di Oulx (TO) dal 12.11.2020 al 27.11.2020 senza che siano pervenute osservazioni/opposizioni di sorta così come comunicato dal medesimo comune con nota in data 12.11.2020 prot. 11123 acquisita da questo settore in data 02.12.2020 al n. 60105.

La società SITAF spa ha provveduto al versamento delle spese istruttorie ed alla regolarizzazione dell'imposta di bollo così come richiesto da questo settore con propria nota in data 12.11.2020 prot. 56166.

A seguito delle disposizioni nazionali e regionali, in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore che si riserva la facoltà di effettuare eventuale ispezione in fase realizzativa.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004
- il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- l'art.42 del T.U. n.1775 del 11/12/1933;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2001 la società SITAF spa, con sede in Susa (TO)-frazione San Giuliano 2, all'esecuzione degli interventi idraulici previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti del Settore Tecnico Area Metropolitana di Torino, richiamando integralmente le prescrizioni di seguito elencate

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. i nuovi manufatti di difesa/sistemazione spondale e quelli esistenti dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
3. i massi costituenti le difese spondali, dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,40 m³ e peso superiore a 8,0 q; inoltre la sommità non dovrà avere quota superiore all'attuale piano di campagna, verificando l'idoneità dimensionale degli stessi a non essere trasportati dalla corrente;
4. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale d'alveo ad esclusione di quello di cui ne è prevista la movimentazione;
5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Amministrazione dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
8. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto

i lavori dovranno essere iniziati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

9. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
10. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
13. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
14. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
15. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e l.r. 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca, anche parziale, di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, la Ditta esecutrice dei lavori è tenuta ad acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino –Servizio Tutela Flora-Fauna;
16. al termine delle lavorazioni le opere provvisorie previste dovranno essere rimosse riportando le condizioni dell'alveo allo stato originale e/o di sistemazione finale di progetto ove previsto.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di
Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni